

Articolo 5-bis, Dl 4/2022
Articolo 45, commi da 3-octies a
3-decies, Dl 73/2022
Articolo 3, comma 9, Dl 198/2022

Simone Brancozzi
Claudio Calini
Claudio Sabbatini

Ammortamenti, perdite e svalutazioni, le novità

Deroghe concesse se la prospettiva è la continuità

IN SINTESI

▼ COSA

Possibilità di evitare di iscrivere a Conto economico gli ammortamenti delle immobilizzazioni e la svalutazione dei titoli dell'attivo circolante. È anche ammesso non ricapitalizzare l'impresa in caso di perdite.

▼ PER CHI

Imprese (individuali e collettive), in contabilità ordinaria e che adottano i principi contabili nazionali.

▼ QUANDO

Relativamente al bilancio d'esercizio e consolidato dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

▼ COME ADEMPIERE

Devono essere adottate particolari cautele (ad esempio, l'iscrizione di una riserva di utili) e vanno fornire informazioni in Nota integrativa. Particolare attenzione va posta al fatto che il presupposto della continuità aziendale non è stato derogato.

■ NOVITÀ DEL BILANCIO 2022

Tra le novità relative alla redazione del bilancio 2022 segnaliamo le seguenti, relative alla possibilità:

- › di sospendere gli **ammortamenti** a Conto economico;
- › di non procedere alla **svalutazione di titoli** iscritti nell'attivo circolante;
- › di sterilizzare, fino al 2027, le **perdite d'esercizio**, anche in presenza di situazioni che, secondo il Codice civile, avrebbero imposto un immediato intervento dei soci.

■ SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L'articolo 3, comma 8, Dl 198/2022 (Decreto Milleproroghe 2023) estende agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all'articolo 60, comma 7-bis e seguenti, Dl 104/2020 (Decreto Agosto), che consente di sospendere gli ammortamenti delle **immobilizzazioni** materiali e immateriali¹.

1 La deroga è fatta all'articolo 2426, comma 1, numero 2) del Codice civile, a mente del quale «il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo dev'essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione».

La disposizione era stata introdotta nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19; successivamente è stata estesa – dal Dl 4/2022 – agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 anche per tener conto degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Conseguentemente alle modifiche normative, in pratica, operano le regole applicabili in relazione ai **bilanci in corso al 15 agosto 2020** anche ai bilanci dell'esercizio:

- › **2021 e 2022**, per i soggetti «solari» in forza dell'articolo 5-bis, Dl 27 gennaio 2022, n. 4²;
- › **2023**, per i soggetti «solari» in forza di quanto previsto dal Decreto Milleproroghe 2023.

Restano invariati l'ambito soggettivo, quello oggettivo e le **modalità applicative** della norma derogatoria. Pertanto:

- › continua ad essere obbligatorio destinare a una **riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata;
- › resta obbligatorio fornire specifiche informazioni in **Nota integrativa**;
- › continua ad essere ammessa la **deducibilità fiscale** (ai fini delle imposte dirette e dell'Irap) delle quote non transitate in Conto economico.

APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'AMMORTAMENTO

Ambito soggettivo

La norma si applica ai «*soggetti che non adottano i principi contabili internazionali*», ossia ai soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del Codice civile e i principi contabili nazionali emanati dall'OIC. Anche le **micro imprese** (articolo 2435-ter, comma 2, Codice civile; circolare Assonime 2/2021, paragrafo 1.1), documento interpretativo OIC 9, paragrafo 7) e norma di comportamento AIDC 212/2021), ancorché esonerato dall'obbligo di redazione della Nota integrativa, sono destinatarie della disposizione che consente la sospensione degli ammortamenti. Secondo le istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF e Redditi SP, la norma derogatoria è fruibile anche dalle **imprese individuali** e dalle **società di persone**, purché in contabilità ordinaria.

La sospensione si applica anche al **bilancio consolidato** redatto dalla capogruppo, che recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio d'esercizio (documento interpretativo OIC 9).

Ambito oggettivo

La sospensione riguarda le **immobilizzazioni materiali e immateriali**. Tra queste ultime vi rientra l'**avviamento** (circolare Assonime 2/2021), la cui deducibilità fiscale deriva dall'articolo 103 del Tuir (norma espressamente richiamata, in relazione agli effetti fiscali della sospensione, dall'articolo 60, comma 7-quinquies, Dl 104/2020). Dovrebbero essere escluse dall'agevolazione le quote di ammortamento sugli **oneri pluriennali**, stante il mancato riferimento all'articolo 108 del Tuir.

Inoltre, la deroga:

- si applica ai beni **acquistati nel corso dell'esercizio** (documento OIC 9, paragrafo 6; circolare Assonime 2/2021, paragrafo 1.1), per i quali – ordinariamente – è ammessa la riduzione alla metà dell'ammortamento annuale (OIC 16, paragrafo 61);

² Con l'articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, Dl 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022) è stata modificata la formulazione previgente (articolo 1, comma 711 Legge 234/2021), la quale aveva esteso la misura della sospensione degli ammortamenti in bilancio ai «*soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali*». La formulazione poco chiara aveva fatto sorgere il dubbio che alcuni soggetti potessero essere esclusi dall'agevolazione (es. coloro che avessero effettuato ammortamenti in misura inferiore al 100%, come previsto dal documento interpretativo Oic 9). Con la formulazione inserita tramite il Decreto Milleproroghe 2022 è stato precisato che «*In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARSCoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo*». In definitiva, l'opportunità è estesa a prescindere dal comportamento adottato in relazione al bilancio del 2020.

- si applica ai **beni gratuitamente devolvibili** (risposta interpello, agenzia delle Entrate 65/2022);
- **non** trova applicazione con riferimento ai **beni in leasing**, giacché l'adozione del metodo patrimoniale (utilizzato dagli *OIC adopter*) non prevede l'iscrizione dei beni acquisiti in leasing nel bilancio del locatario, bensì dei soli canoni periodici.

Modalità di applicazione

La deroga può essere applicata ai **singoli elementi** delle immobilizzazioni materiali o immateriali (unità elementare di contabilizzazione; cfr. OIC 9, paragrafo 8), a **gruppi di immobilizzazioni** materiali o immateriali oppure all'**intera voce di bilancio** (documento interpretativo OIC 9).

Esempio

La riduzione delle percentuali di lavorazione di un impianto produttivo potrebbe determinare la sospensione dell'ammortamento, in misura corrispondente alla riduzione, delle sole immobilizzazioni ad esso riconducibili.

Inoltre, è ammesso scegliere la **misura** dell'ammortamento da imputare a Conto economico, attestandosi anche a un livello inferiore al 100% (sospensione parziale).

In ogni caso, la scelta (per quali beni sospendere l'ammortamento o la misura della sospensione) deve comunque risultare **coerente con le ragioni** che inducono il redattore del bilancio a non effettuare gli ammortamenti **(1)**, le quali devono poi essere indicate nella Nota integrativa.

Esempi

Il documento interpretativo OIC 9 propone alcuni esempi di ragioni che possono indurre una impresa ad avvalersi della deroga e di come dette ragioni devono essere coerenti con la quota di ammortamento che si decide di non effettuare.

1 - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre l'effetto economico negativo derivante dalla chiusura parziale degli stabilimenti di produzione sostenuta nell'anno a causa della pandemia. Pertanto il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura. Nella circostanza specifica, ipotizzando una chiusura di 6 mesi, la società decide di non effettuare il 50% degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni iscritte in bilancio.

2 - Una società decide di avvalersi della norma per ridurre la perdita o non incorrere in una perdita operativa (macroclassi A-B del Conto economico) registrata per effetto della pandemia. A tal fine stabilisce che l'aliquota di ammortamento dell'anno è pari a zero.

Redazione del bilancio

I soggetti che si avvalgono della sospensione destinano a una **riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata. **(2)**

Devono, altresì, ottemperare a specifici **obblighi di informativa** in Nota integrativa. **(3)**

Effetti fiscali

La deduzione della quota di ammortamento non effettuata è ammessa, sia ai fini **Ires** che ai fini **Irap**, a prescindere dall'imputazione a Conto economico (risposta interpello, agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 607 e 3 febbraio 2022, n. 66).

(1) Nonostante sia cessato il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, molte imprese non hanno ancora rimarginato le «ferite» economiche e finanziarie dovute a tale periodo. Contemporaneamente, le imprese si stanno misurando con altre difficoltà: inflazione, difficoltà di approvvigionamento di materie prime o semilavorati, aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, che hanno fatto contrarre i margini, in assenza di un ribaltamento dei costi sui ricavi. Anche l'operatività su alcuni mercati esteri è stata ridotta, per via delle guerre (ad esempio tra Russia e Ucraina). La non brillante *performance* economica potrà essere sostenuta applicando la deroga, che consente di sospendere (totalmente o parzialmente) gli ammortamenti.

Come evidenziato dalla circolare Assonime 2/2021, la disposizione derogatoria trova una giustificazione non solo nei casi di mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni, ma anche in presenza di situazioni attestanti, in termini generali, un impatto negativo sull'operatività dell'impresa, come, per esempio, una potenziale perdita di bilancio o una riduzione dei ricavi.

(2) Mentre la determinazione degli ammortamenti sospesi avviene in sede di formazione del bilancio, la costituzione della riserva avviene in sede di approvazione del bilancio, ossia in sede di destinazione degli utili (circolare Assonime 2/2021, paragrafo 1.4 e documento di ricerca FNC e CNDCEC marzo 2021, paragrafo 2, Parte I).

La liberazione della riserva avviene, a seconda dei casi: a) al momento della rilevazione in bilancio delle quote di ammortamento sospese e, quindi, in caso di estensione della vita utile del bene, al termine del periodo di ammortamento originario, mentre, in caso di impossibilità di estensione della vita utile, gradualmente negli esercizi successivi alla sospensione; b) in occasione della vendita dell'immobilizzazione, in quanto la mancata contabilizzazione degli ammortamenti comporta l'emersione di maggiori plusvalenze all'atto della cessione, che libera la riserva.

(3) Si veda il documento interpretativo OIC 9, paragrafo 14 e circolare Assonime 2/2021, paragrafo 1.5.

Secondo il documento di ricerca FNC e CNDCEC marzo 2021, paragrafo 3.1, Parte I, «*la Società evidenzia:*

- *l'utilizzo della deroga preferibilmente nella parte introduttiva della nota integrativa o nella descrizione dei criteri valutativi adottati; e*

- *l'accensione della riserva ... con utilizzo delle riserve disponibili nella proposta di copertura della perdita/destinazione dell'utile».*

Per quanto riguarda l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali, occorre precisare la diversa consistenza dello Stato patrimoniale e del Conto economico in assenza della sospensione degli ammortamenti.

Ai sensi dell'art. 2435-ter, comma 2, Codice civile, le micro imprese sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (articolo 2427, comma 1, n. 9, Codice civile) e l'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (articolo 2427, comma 1, n. 16).

Ne deriva, secondo il documento interpretativo OIC 9, paragrafo 7, che qualora le micro imprese decidano di avvalersi della deroga in esame, possono fornire l'informativa richiesta dalla norma derogatoria in calce al bilancio oppure redigere la Nota integrativa.

Per quanto attiene alla determinazione delle quote di ammortamento negli **esercizi successivi alla sospensione**, il documento OIC 9 afferma che occorre, dapprima, rideterminare la vita utile del bene³ e, successivamente, suddividere il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata. Dal che deriva che, a seconda che la sospensione sia totale oppure parziale e a seconda che la vita utile sia estesa oppure no, la quota di ammortamento sarà minore, uguale o superiore a quella imputata in bilancio prima della sospensione.

TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Per il bilancio 2021 non ha operato la deroga prevista dall'articolo 20-quater, Dl 23 ottobre 2018 n. 119 che, in considerazione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, aveva previsto una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante.

3 Dato che la possibilità di sospendere gli ammortamenti si potrebbe protrarre per 4 esercizi (dal 2020 al 2023), alcuni beni potrebbero non aver più alcuna utilità economico-tecnica alla fine del periodo di validità della deroga, rendendo incompatibile la sua fruizione. Si pensi ai brevetti, per i quali l'accordo di utilizzazione cessa nel corso del quadriennio di validità della deroga. E, infatti, il documento interpretativo OIC 9, paragrafo 11 ha osservato che la norma muove dall'assunto che al minor ammortamento del bene sia associata l'estensione della sua vita utile residua.

In particolare, per i soggetti che adottano i principi contabili nazionali si era consentito di non svalutare i titoli e di mantenere i valori risultanti dal bilancio precedente.

La deroga – che inizialmente ha avuto effetti per l'anno 2018 – è stata prorogata per l'anno 2019 (Dm 15 luglio 2019) e per l'anno 2020 (Dm 17 luglio 2020). Nessuna proroga è stata disposta per l'anno 2021, per cui i titoli iscritti nell'attivo circolante saranno soggetti a svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdita durevole.

Diversamente, per l'anno 2022, l'articolo 45, commi da 3-octies a 3-decies, Dl 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali) prevede, in considerazione dell'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, una deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere, nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 22 giugno 2022, i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole⁴.

L'OIC ha disciplinato le relative modalità attuative mediante il documento interpretativo 11, pubblicato nella versione definitiva il 14 febbraio 2023 (per un approfondimento si veda l'articolo di J. R. Ronzoni - *Deroga alla svalutazione dei titoli secondo Oic* - su questo numero della Rivista).

La norma si differenzia rispetto ai precedenti regimi derogatori, applicabili agli esercizi 2008-2012, nonché agli esercizi 2018-2020, in quanto prevede l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione sia per le imprese assicurative che per le imprese che non operano nel settore assicurativo.

La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo⁵, purché non siano soggetti *las adopter*. In tal caso va tenuto conto della riduzione dell'ammontare della riserva indisponibile di utile che dev'essere costituita dalle imprese assicurative (articolo 14-quater, Dl 18 novembre 2022, n. 176, Decreto Aiuti-quater).

■ PERDITE DI CAPITALE

Il Decreto Milleproroghe 2023 (articolo 3, comma 9, Dl 198/2022) ha esteso alle perdite emerse nell'esercizio in corso al **31 dicembre 2022** la disapplicazione di alcuni obblighi dettati dal Codice civile («sterilizzazione»), già prevista dal «decreto Liquidità» per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (articolo 6, commi 1-4, Dl 23/2020, come modificato dall'articolo 1, comma 266, Legge 178/2020, Legge di bilancio 2021) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (articolo 3, comma 1-ter, Dl 228/2021, Decreto Milleproroghe 2022)⁶.

In sintesi:

- › non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale (articoli 2484, comma 1, numero 4) e 2545-duodecies, Codice civile);

ESEMPIO

La società Verdi Srl presenta il bilancio 2022 con una perdita che, ordinariamente, richiederebbe l'immediata riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale.

Avvalendosi della facoltà prevista dal Decreto Liquidità, e prorogata dal Decreto Milleproroghe 2023 – ancorché gli amministratori convocheranno l'assemblea per informarla della situazione – i soci non saranno tenuti a prendere immediati provvedimenti.

Precisamente: il termine entro il quale la perdita 2022 deve risultare diminuita a meno di un terzo (articoli 2447 e 2482-ter, Codice civile), è posticipato al quinto esercizio successivo (ossia al 2027); l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (es. nell'aprile 2028) deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

4 Nelle motivazioni del documento interpretativo OIC 11 viene evidenziato che la norma, di fatto, concede la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall'articolo 2426, comma 1, n. 9, Codice civile per i titoli iscritti nell'attivo circolante e, più in generale, ai postulati di bilancio, così come declinati nel documento OIC 11.

5 Si veda il regolamento IVASS 30 agosto 2022, n. 52, integrato e modificato dal provvedimento IVASS 14 febbraio 2023, n. 127.

6 Si prevede che anche alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 «non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile».

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.

- › se la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea va convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale;
- › le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 vanno distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

Al pari della deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti, anche l'applicazione della disposizione in esame va attentamente valutata: la disapplicazione delle regole codicistiche non è automatica, ma fondata su concrete **previsioni sul ritorno all'equilibrio economico nei futuri esercizi**. In altre parole, la perdita non deve compromettere la prospettiva della continuità aziendale.

Ciò è tanto più vero se si considera che anche per l'esercizio 2022 (al pari dell'esercizio 2021) non è stata riproposta la disposizione che deroga ai principi di **continuità aziendale**⁷, per cui le incertezze significative sulla continuità aziendale impongono precisi obblighi informativi da fornire in Nota integrativa.

PROSPETTIVA DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE SECONDO L'OIC 11

SITUAZIONE	VALUTAZIONE
Prospettiva della continuità aziendale	Le voci di bilancio sono valutate secondo la prospettiva della continuità dell'attività
Incetrezze significative sulla continuità aziendale	Le voci di bilancio sono valutate secondo la prospettiva della continuità dell'attività, ma occorre indicare nella Nota integrativa i fattori di rischio e le incetrezze (e le regioni che le qualificano come significative), le assunzioni effettuate, i piani aziendali per affrontare i rischi e le incetrezze
Prospettiva della cessazione dell'attività, ma senza che si siano verificate le situazioni che accertino lo scioglimento della società	Le voci di bilancio sono valutate secondo la prospettiva della continuità dell'attività, ma tenendo conto del ridotto orizzonte temporale. La Nota integrativa accoglierà gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società
Prospettiva della cessazione dell'attività, con accertamento delle situazioni che accertino lo scioglimento della società	Le voci di bilancio non possono essere valutate secondo la prospettiva della continuità dell'attività: si applicano i criteri di funzionamento (fino alla messa in liquidazione della società), ma tenendo conto del ridotto orizzonte temporale

Oltretutto, dal 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Dlgs 83/2022, che ha modificato il Dlgs 14/2019 (**Codice della crisi d'impresa**), per cui gli **adeguati assetti** organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa (articolo 2086, comma 2, Codice civile) dev'essere in grado di monitorare la sussistenza della prospettiva della continuità e di anticipare eventuali segnali di crisi, nonché di appurare la capacità di fronteggiare i debiti dei successivi dodici mesi.

7 Solo per i bilanci 2019 e 2020, elaborati in piena pandemia da Covid-19, sono state derogate le disposizioni relative alla verifica della sussistenza della prospettiva della continuità aziendale (articolo 7, Dl 8 aprile 2020, n. 23, come interpretato dall'articolo 38-quater, Dl 19 maggio 2020, n. 34). Nello specifico è stato previsto che, con riguardo alla valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma 1, numero 1, Codice civile:

- nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati si poteva non tener conto delle incetrezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 si poteva far riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Analoga deroga non è prevista per il bilancio 2021.
Pertanto, ai fini della valutazione delle voci e della prospettiva della continuità aziendale è richiesto far riferimento alle ordinarie disposizioni del Codice civile in tema di «*going concern*», come spiegate dal principio contabile OIC 11 (paragrafi 22 e seguenti). Anche per fruire di questa deroga si è resa necessario prestare particolare attenzione all'informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.